



Mazars Insight

Executive summary

In questo numero di Mazars Insight viene presentata una panoramica dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, con particolare focus alla decisione dell'IFRIC sui crediti negativi per i veicoli a basse emissioni di CO2. All'IFRIC è stato chiesto se un'entità che ha ricevuto crediti negativi abbia l'obbligo di iscriversi una passività ai sensi dello IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

Inoltre, lo IASB ha ratificato la decisione dell'IFRIC sul trasferimento della copertura assicurativa nell'ambito di un gruppo di contratti di rendita oltre alla decisione dell'IFRIC sulla classificazione delle azioni di classe B destinate al pubblico delle SPAC. Lo IASB ha infine proseguito con la stesura degli emendamenti alle proposte contenute nella bozza di principio "General Presentation and Disclosures" di dicembre 2019.

In ambito europeo, le modifiche allo IAS 12 Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction, pubblicate nel maggio 2021 dallo IASB, sono state omologate dall'Unione Europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE del 12 agosto) e in data 9 settembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 234 il Regolamento (UE) 2022/1491 della Commissione dell'8 settembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 17 relativo ai contratti assicurativi.

Infine, il 19 agosto u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Sommario

Pag. 03 IFRS Highlights

Pag. 03 Lo IASB ratifica la decisione dell'IFRIC sui crediti negativi per i veicoli a basse emissioni di CO2

Pag. 04 Lo IASB ratifica la decisione dell'IFRIC sul trasferimento della copertura assicurativa nell'ambito di un gruppo di contratti di rendita

Pag. 05 Lo IASB ratifica la decisione dell'IFRIC sulla classificazione delle azioni di classe B destinate al pubblico delle SPAC

Pag. 06 Proseguono gli emendamenti sul progetto Primary Financial Statements

Pag. 06 Presentazione del conto economico per le entità con attività principali specifiche

Pag. 08 Informativa sulle spese operative per natura da rendicontare nelle note esplicative

Pag. 08 Lo IASB pubblica le priorità del piano di lavoro per il periodo 2022-2026

Pag. 09 European Highlights

Pag. 09 L'UE approva lo IAS 12 Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

Pag. 10 L'ESMA ha pubblicato un aggiornamento del manuale di rendicontazione del formato elettronico unico di comunicazione europeo (ESEF)

Pag. 10 IFRS 17: le modifiche per rendere più utili le informazioni comparative in sede di prima applicazione

Pag. 12 Norme e principi contabili italiani

Pag. 12 Deroga ai criteri di valutazione dei titoli non immobilizzati, con focus per imprese assicurative

IFRS Highlight

Lo IASB ratifica la decisione dell'IFRIC sui crediti negativi per i veicoli a basse emissioni di CO2



L'IFRS Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato la propria decisione finale (disponibile [qui](#)) sulle misure governative per incoraggiare la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli. La decisione è stata ratificata dall'International Accounting Standards Board (IASB) nel mese di luglio. La richiesta presentata all'IFRIC riguardava misure governative che si applicano alle società che producono o importano autovetture destinate alla vendita. Tali

provvedimenti operano come segue:

- se nel corso dell'anno solare, l'entità ha prodotto o importato veicoli le cui emissioni medie di CO2 sono inferiori all'obiettivo fissato dal governo, allora riceve crediti positivi. Al contrario, se la media delle emissioni di CO2 sono superiori a questo obiettivo, la stessa riceve crediti negativi;
- un'entità che riceve crediti negativi deve eliminare tali crediti nell'anno in due modi: o acquistando crediti positivi da entità che hanno un surplus di posizioni positive, o generando stessa dei crediti positivi l'anno successivo;
- se un'entità non elimina i suoi crediti negativi il governo può imporre delle sanzioni. Tali sanzioni, tuttavia, non assumono la forma di ammende o sanzioni pecuniarie, ma possono limitare fortemente le opportunità future dell'entità stessa, ad esempio limitandone l'accesso al mercato.

All'IFRIC è stato chiesto se un'entità che ha ricevuto crediti negativi (che devono quindi essere eliminati) abbia l'obbligo di iscriversi una passività ai sensi dello IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. In risposta a tale richiesta, l'IFRIC si è basato sulla definizione di passività contenuta nel paragrafo 10 dello IAS 37 ("una passività è un'obbligazione attuale dell'entità derivante da eventi passati, il cui adempimento si prevede comporti un'uscita dall'entità di risorse che incorporano benefici economici").

L'interpretazione operata dall'IFRIC affronta alcune domande che devono essere considerate per determinare se l'entità debba o meno iscriversi una passività:

- È necessaria un'uscita di risorse che incorporino benefici economici per estinguere l'obbligazione relativa all'eliminazione dei crediti negativi?
- Quale evento ha fatto sorgere l'obbligo attuale di eliminare i crediti negativi?
- L'entità dispone di un metodo alternativo realistico per estinguere l'obbligazione?

In risposta alla prima domanda si è sottolineato che se un'entità riceve crediti negativi, dovrà necessariamente sostenere un flusso in uscita di risorse che incorporano benefici economici, indipendentemente dalla forma che questo flusso assume, ovvero l'acquisto di crediti positivi o la generazione di crediti positivi l'anno successivo. Il Board ha spiegato che nel secondo scenario, l'entità avrebbe potuto utilizzare i crediti positivi per un altro scopo, ad esempio

vendendoli ad altre entità che a loro volta hanno crediti negativi, se non fosse stata obbligata a eliminare i propri crediti negativi.

In risposta alla seconda domanda, si è sottolineato che l'attività che dà origine all'attuale obbligo di eliminare i crediti negativi è la produzione (o l'importazione) di veicoli le cui emissioni medie di CO₂ (per tutti i veicoli prodotti o importati nel corso dell'anno solare) sono superiori al limite imposto. Ha inoltre sottolineato che tale obbligo può sorgere in qualsiasi momento, non solo alla fine del periodo di rendicontazione. Inoltre, il Board ha osservato che l'imposizione di sanzioni da parte dei governi deriva dalla legge e tali sanzioni sono il mezzo con cui le misure possono essere attuate, pertanto, l'imposizione di eliminare i crediti negativi è un obbligo legale, a meno che l'accettazione della sanzione non sia un'alternativa realistica per l'entità.

Su questo ultimo punto, l'IFRIC ha specificato che per determinare se l'accettazione delle sanzioni sia un'alternativa realistica dell'entità è necessario l'uso del giudizio, a seconda del tipo di sanzioni e delle circostanze specifiche di ciascuna entità. Nel caso in cui l'entità decida di accettare la sanzione, venendo meno all'obbligo legale dell'eliminazione dei crediti negativi, la stessa deve chiedersi se possa venire meno anche l'obbligo "morale" connesso a tale eliminazione. L'obbligo "morale" sorge nel caso in cui l'entità abbia, ad esempio attraverso dichiarazioni pubbliche, creato l'aspettativa nei confronti dei terzi di voler eliminare i crediti negativi ottenuti.

Alla luce di questo, l'IFRIC ha concluso che i principi contenuti nello IAS 37 sono sufficienti per stabilire che tali misure creano un'obbligazione in capo all'entità, tale per cui la stessa deve rilevare una passività in bilancio. Tuttavia, non ha dato indicazioni su come tale passività debba essere valutata, rimandando semplicemente ai principi dello IAS.

Lo IASB ratifica la decisione dell'IFRIC sul trasferimento della copertura assicurativa nell'ambito di un gruppo di contratti di rendita



A seguito della consultazione del 2015 sul

Nella riunione di luglio lo IASB ha ratificato anche la decisione raggiunta a giugno dall'IFRIC (disponibile [qui](#)) sui metodi per determinare l'importo dei ricavi da riconoscere sui contratti di rendita immediata.

Si ricorda che l'IFRS 17 prevede che l'entità valuti il margine totale (contractual service margin - CSM) su un gruppo di contratti assicurativi alla data di sottoscrizione e che

poi ripartisca il CSM per "unità di copertura" nel periodo di copertura previsto. I contratti di rendita immediata sono quelli in cui il contraente effettua un pagamento anticipato non rimborsabile in cambio di un pagamento periodico che inizia immediatamente dopo l'inizio del contratto, per tutta la durata della vita del contraente.

Il principio non specifica un metodo particolare per l'identificazione delle unità di copertura, se non che esse devono riflettere i servizi forniti in ciascun periodo all'assicurato in base al

contratto. La richiesta presentata all'IFRIC riguardava il modo in cui tali servizi dovessero essere definiti al fine di determinare se un metodo è accettabile o meno. Vi sono infatti due possibili metodi: il primo presuppone che il pagamento previsto della rendita rimanga costante nel tempo, mentre il secondo presuppone che i pagamenti della rendita si riducano nel tempo, poiché la probabilità di sopravvivenza dell'assicurato diminuisce con l'avanzare dell'età.

L'IFRIC ha concluso che il primo metodo è accettabile, respingendo così il secondo in quanto sostiene che se l'assicuratore ha accettato il rischio che l'assicurato possa sopravvivere più a lungo del previsto, l'indennizzo per la compensazione riguarda l'aggiustamento per il rischio non finanziario che viene rilevato separatamente dal contractual service margin.

Lo IASB ratifica la decisione dell'IFRIC sulla classificazione delle azioni di classe B destinate al pubblico delle SPAC



Nel luglio 2022, l'IFRIC ha pubblicato la propria decisione (disponibile [qui](#) e poi approvata dallo IASB) sull'opportunità di classificare le azioni destinate al pubblico emesse da una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) come passività finanziarie o come patrimonio netto. Una SPAC è un'entità ad hoc creata dai suoi fondatori per raccogliere capitali attraverso un'offerta pubblica iniziale (IPO), allo scopo di acquisire una società target entro un periodo di tempo

specificato fin dall'inizio (ad esempio 18 mesi).

Nello schema descritto, la SPAC emette due classi di azioni: azioni di classe A, detenute dai soci fondatori, e azioni di classe B, detenute da tutti gli altri investitori pubblici. Gli azionisti di classe B in particolare:

- possono chiedere il rimborso delle loro azioni in contanti se l'assemblea generale degli azionisti approva l'acquisizione di un'entità target;
- vengono rimborsati anche nel caso in cui la SPAC venga liquidata perché non è stata acquisita alcuna società target entro i termini previsti;
- possono tuttavia decidere, insieme agli azionisti di classe A, di prolungare la vita della SPAC a tempo indeterminato se l'entità target non è stata acquisita entro i termini previsti.

La questione sottoposta all'IFRIC era se la decisione di estendere la vita della SPAC, presa dall'intero corpo degli azionisti, sia considerata sotto il controllo della SPAC, conferendo così il diritto incondizionato di non rimborsare le azioni di classe B, il che implicherebbe la classificazione di tali azioni come patrimonio netto anziché come passività finanziaria.

L'IFRIC ha osservato che lo IAS 32 non specifica come determinare se una decisione degli azionisti sia considerata o meno sotto il controllo dell'entità. Pertanto, questo aspetto è stato identificato come una delle questioni pratiche da affrontare nell'ambito del progetto FICE (Financial Instruments with Characteristics of Equity). L'obiettivo del progetto FICE è quello di

mazars

chiarire i principi enunciati nello IAS 32, per affrontare le questioni relative all'applicazione pratica e per migliorarne l'informativa.

Di conseguenza, l'IFRIC ha deciso di non dare un riscontro a tale richiesta e di rimettere la discussione nell'ambito del progetto FICE. Tuttavia, ha ricordato l'importanza che le SPAC indichino se le azioni di classe B che emettono siano classificate come passività finanziarie o come patrimonio netto.


Proseguono gli emendamenti sul progetto *Primary Financial Statements*

Nella riunione avvenuta a luglio 2022, successivamente alla ricezione dei commenti e dei pareri delle parti interessate, lo IASB ha proseguito con la stesura degli emendamenti alle proposte contenute nella bozza di principio "General Presentation and Disclosures" di dicembre 2019.

Il Board ha preso alcune decisioni sulla modalità di presentazione del conto economico per le entità aventi attività principali specifiche (come banche e assicurazioni) e sulle informazioni relative ai costi operativi richieste nelle note informative.

Queste decisioni sono ancora provvisorie e saranno confermate una volta pubblicato lo standard definitivo, attualmente previsto per il 2023.

Presentazione del conto economico per le entità con attività principali specifiche



Nella riunione di luglio, lo IASB ha proseguito con la stesura degli emendamenti su questo argomento, il processo di modifica era iniziato a marzo 2022.

Si ricorda che l'Exposure draft di dicembre 2019 proponeva che le categorie del conto economico fossero le stesse per tutte le entità, ma che il contenuto di ciascuna categoria potesse variare in base al modello di business dell'azienda. Pertanto, un'entità dovrebbe classificare i proventi e gli oneri derivanti da investimenti correlati alla sua attività principale nella categoria "operativa" piuttosto che in quella "di investimento"; ed allo stesso modo dovrebbe classificare i proventi e gli oneri derivanti dall'attività di finanziamento nella categoria "operativa" piuttosto che in quella "di finanziamento" se la sua attività principale è quella di erogare servizi di finanziamento.

Per quanto riguarda la categoria degli "investimenti", lo IASB ha raggiunto le seguenti tentative decisions nel mese di luglio:

- riformulare il paragrafo 48 dell'Exposure draft, che attualmente stabilisce che un'entità non debba classificare nella categoria "investimenti" i proventi e i costi specificati nei paragrafi 47(a)-47(b) generati "nel corso della sua attività principale". L'emendamento dovrà invece specificare che un'entità che eroga servizi di investimento come attività


principale deve classificare nella categoria "operativa" i proventi e gli oneri derivanti da tale attività, che altrimenti sarebbero classificati nella categoria "d'investimento". Questo renderà tutto più semplice e chiaro;

- consentire alle entità la discrezione necessaria nel determinare se la loro attività di investimento costituisce l'attività commerciale principale o meno. Le entità dovrebbero valutare ciò considerando gruppi di assets con caratteristiche simili, piuttosto che a livello di singoli assets investiti. Il modo in cui un'entità dovrebbe creare propri gruppi di assets finanziari dovrebbe essere coerente con il modo in cui la stessa già raggruppa i propri assets in classi ai fini dell'informativa sugli strumenti finanziari, in conformità all'IFRS 7;
- formulare una guida applicativa volta a chiarire che le entità che svolgono servizi di finanziamento come attività principale, debbano classificare i proventi e gli oneri delle attività finanziarie derivanti dall'erogazione di tali servizi nella categoria "operativa" del conto economico.

Lo IASB ha inoltre discusso una serie di argomenti specifici della categoria "finanziamenti" e ha raggiunto le seguenti decisioni provvisorie:

- confermare la scelta proposta nel paragrafo 51 dell'Exposure draft, che consente ad un'entità che eroga finanziamenti ai clienti come attività principale di classificare i proventi e i costi derivanti da operazioni che comportano solo la raccolta di finanziamenti in due modi alternativi:
 - i) esclusivamente nella categoria "operativa";
 - ii) effettuando una suddivisione tra le categorie "operativa" e "di finanziamento" (in base al fatto che le passività siano o meno correlate all'attività principale dell'entità di fornire finanziamenti ai propri clienti);
- confermare, in linea con la modifica della definizione della categoria "finanziamenti" decisa nel luglio 2021 (si rimanda a Mazars Insight Settembre 2021), che la scelta dell'accounting policy di cui sopra non si applica ai proventi e agli oneri specifici derivanti da altre passività (ossia gli interessi passivi e l'effetto delle variazioni dei tassi di interesse relativi a passività derivanti da operazioni che non comportano solo la raccolta di finanziamenti). Tali oneri devono sempre essere classificati nella categoria "finanziamenti" del conto economico;
- confermare la proposta contenuta nell'Exposure draft secondo cui le entità il cui core business è quello di investire in attività finanziarie devono classificare i proventi e gli oneri derivanti da disponibilità liquide ed equivalenti nella categoria "operativa";
- esplorare la possibilità di revocare il paragrafo 51 dell'Exposure draft, che consente alle entità il cui core business è quello di erogare servizi di finanziamento ai propri clienti di classificare i proventi e gli oneri derivanti da disponibilità liquide ed equivalenti nella categoria "operativa" o nella categoria "finanziaria". Per le altre entità (il cui core business non è quello di investire in attività finanziarie) la revoca di questa scelta imporrebbe loro di classificare tutte queste voci nella categoria "investimenti". Si tratterebbe così dello stesso trattamento contabile previsto per le entità che non hanno attività commerciali principali specifiche, a seguito della decisione presa nel maggio 2021 di richiedere che i ricavi e i costi relativi a disponibilità liquide ed equivalenti siano classificati nella categoria "investimenti". Il Board effettuerà un'attività di sensibilizzazione mirata per contribuire alla sua decisione.

Informativa sulle spese operative per natura da rendicontare nelle note esplicative



Sempre a luglio, lo IASB ha proseguito con alcune modifiche su una questione spinosa, ovvero il livello di informativa richiesto nelle note quando un'entità ha scelto di presentare i costi operativi per destinazione nel conto economico.

L'Exposure draft stabilisce che, se un'entità opta per la presentazione per destinazione nel conto economico, deve anche fornire un'analisi dei costi operativi totali utilizzando il metodo della natura dei costi in un'unica

nota al bilancio (anche se non è necessario che sia suddivisa per voce).

A seguito delle discussioni, iniziate ad ottobre 2021 (si rimanda a Mazars Insight Novembre / Dicembre 2021) e sulla base di un lavoro supplementare e di ulteriori colloqui con le parti interessate, lo IASB ha riesaminato la portata delle informazioni da fornire nelle note, in modo tale che potesse essere raggiunto un equilibrio tra i maggiori oneri per i redattori e i maggiori benefici per gli utilizzatori del bilancio.

Pertanto, il Board ha deciso provvisoriamente di richiedere alle entità di indicare nelle note informative gli importi degli ammortamenti, delle svalutazioni e dei benefits dei dipendenti inclusi in ciascuna voce del conto economico (ad esempio, nella voce "costo del venduto"). Si tratta comunque di un requisito più oneroso rispetto all'attuale paragrafo 104 dello IAS 1 che attualmente non richiede che questi importi siano suddivisi per voce.

Lo IASB ha deciso provvisoriamente di esplorare un approccio più stringente, che richieda all'entità di indicare, per tutti i costi operativi indicati nelle note, gli importi inclusi in ciascuna voce del conto economico. Svolgerà inoltre un'attività di sensibilizzazione mirata per verificare questa proposta. Se alla fine il Board dovesse optare per questo requisito più oneroso, esso includerà di fatto il requisito sopra esposto relativo agli ammortamenti e ai benefits dei dipendenti. Lo IASB dovrà inoltre decidere se sarà necessario provvedere ad un alleggerimento dei costi per venire in contro alle entità che dovranno implementare il requisito più stringente.

I risultati del lavoro di sensibilizzazione saranno presentati alla riunione del Board di gennaio 2023.

Lo IASB pubblica le priorità del piano di lavoro per il periodo 2022-2026

Nel mese di luglio, lo IASB ha pubblicato un'istantanea (disponibile [qui](#)) del feedback ricevuto dopo la terza consultazione (si rimanda a Mazars Insight Maggio 2021). Il documento è accompagnato da una dichiarazione di feedback più dettagliata (disponibile [qui](#)) che identifica i punti chiave delle 161 risposte ricevute nel corso del 2021.

Nel documento di consultazione si afferma che il piano di lavoro dello IASB è già abbastanza pieno, a causa dei grandi progetti di definizione dei principi in corso (sviluppo di nuovi principi,

mazars

post-implementation review e interpretazioni) che rappresentano circa il 60% della capacità dello IASB. Inoltre, il coinvolgimento delle parti interessate rappresenta un quarto della capacità del Board.

Pertanto, l'equilibrio delle principali attività e risorse dello IASB rimarrà sostanzialmente invariato. Tuttavia, il Board sta pianificando di aumentare significativamente la quantità di risorse dedicate all'informativa finanziaria digitale e al miglioramento della comprensibilità e dell'accessibilità del quadro normativo degli IFRS, attività che attualmente occupano solo il 10% del suo tempo. Ciò richiederà al Board di spostare alcune risorse interne dall'attività di sviluppo di nuovi principi e modifiche.

Inoltre, il margine di manovra sulle priorità per la definizione dei principi e per il lavoro di manutenzione è stato molto ridotto in quanto sono già in corso diversi progetti di ampia portata tra cui il bilancio primario, avviamento e svalutazione, attività regolamentate da tariffe e le revisioni post-implementazione dell'IFRS 9, dell'IFRS 15 e dell'IFRS 16, previste tre anni dopo l'implementazione dei principi. Tuttavia, lo IASB ha mantenuto un piccolo margine di flessibilità per poter rispondere a questioni urgenti, nel farlo ha deciso di considerare alcuni nuovi progetti come questioni "emergenti":

- una revisione completa dello IAS 38 Intangible Assets;
- una revisione dei requisiti relativi al rendiconto finanziario (ambito ancora da definire);
- un progetto mirato per valutare se sia necessario migliorare la contabilizzazione dei rischi legati al clima ed ai fattori ambientali.

Infine, due progetti sono in lista di attesa:

- segmenti operativi;
- meccanismi di tariffazione delle sostanze inquinanti.

Lo IASB ha notato di aver ricevuto un forte messaggio sull'importanza di coordinare il proprio lavoro con il nuovo organismo ISSB. La volontà di collaborare con il nuovo Board e la scelta dei progetti emergenti, che potenzialmente costituiscono un punto di collegamento tra i due Board, rappresentano un'opportunità per dimostrare che i due organismi sono reciprocamente complementari e possono fornire l'approccio integrato richiesto dagli investitori.

European Highlights

L'UE approva lo IAS 12 *Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*



Le modifiche allo IAS 12 *Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*, pubblicate nel maggio 2021 dallo IASB (si rimanda a [Mazars Insight Giugno 2021](#)) sono state omologate dall'Unione Europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE del 12 agosto). (Regolamento (UE) 2022/1392 della Commissione, disponibile [qui](#)).

Si ricorda che le modifiche pubblicate dallo IASB:

- specificano come le entità debbano contabilizzare le imposte differite relative ad attività e passività derivanti da un'unica transazione, come ad esempio i leasing, e mirano a ridurre la diversità nell'applicazione pratica in questo settore;
- sono obbligatorie per gli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2023. È consentita l'applicazione anticipata delle modifiche.

L'ESMA ha pubblicato un aggiornamento del manuale di rendicontazione del formato elettronico unico di comunicazione europeo (ESEF)



Il 20 giugno lo IASB ha pubblicato la

Il 24 agosto l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato un aggiornamento del Manuale di rendicontazione del formato elettronico unico di comunicazione europeo (ESEF). La nuova versione online, disponibile [qui](#), mostra i cambiamenti rispetto alla versione precedente.

Il cambiamento più importante è la nuova guida su come eseguire l'etichettatura a blocchi delle note ai bilanci consolidati IFRS, in conformità con i nuovi requisiti delle norme tecniche di regolamentazione ESEF per i periodi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2022 o successivamente. Ad esempio, quali elementi della tassonomia devono essere utilizzati, quale livello di granularità è previsto per l'etichettatura per blocchi, ecc. Le entità devono utilizzare la nuova versione del manuale ESEF il prima possibile, e comunque non oltre i periodi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2022.

IFRS 17: le modifiche per rendere più utili le informazioni comparative in sede di prima applicazione

Il 9 settembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 234 il Regolamento (UE) 2022/1491 della Commissione dell'8 settembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 17 relativo ai contratti assicurativi.

In particolare, i nuovi paragrafi introdotti dal regolamento prevedono quanto segue:

- l'entità che applica per la prima volta l'IFRS 17 e l'IFRS 9 contemporaneamente è autorizzata ad applicare i paragrafi C28B-C28E (classification overlay) al fine di presentare informazioni comparative su un'attività finanziaria se le informazioni comparative per tale attività finanziaria non sono state rideterminate secondo quanto disposto dall'IFRS 9. Le informazioni comparative per un'attività finanziaria non

saranno rideterminate secondo quanto disposto dall'IFRS 9 se l'entità sceglie di non rideterminare esercizi precedenti o se l'entità ridetermina esercizi precedenti ma l'attività finanziaria è stata eliminata contabilmente durante tali esercizi precedente;

- l'entità che applica il classification overlay a un'attività finanziaria deve presentare informazioni comparative come se le disposizioni in materia di classificazione e valutazione di cui all'IFRS 9 fossero state applicate a tale attività finanziaria. L'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili alla data di transizione per determinare in che modo l'entità prevede che l'attività finanziaria sarà classificata e valutata al momento della prima applicazione dell'IFRS 9;
- nell'applicare il classification overlay a un'attività finanziaria, l'entità non è tenuta ad applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9. Se, sulla base della classificazione determinata applicando il paragrafo C28B, l'attività finanziaria risulta soggetta alle disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9, ma l'entità non applica tali disposizioni in applicazione del classification overlay, l'entità deve continuare a presentare gli importi rilevati in relazione alla riduzione di valore nell'esercizio precedente in conformità allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. In caso contrario tali importi devono essere stornati;
- qualsiasi differenza tra il precedente valore contabile di un'attività finanziaria e il valore contabile alla data di transizione risultante dall'applicazione dei paragrafi C28B-C28C deve essere rilevata nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, a seconda dei casi) alla data di transizione.

Il regolamento prevede inoltre che l'entità che applica i paragrafi C28B-C28D deve:

- a. comunicare informazioni qualitative che permettano agli utilizzatori del bilancio di comprendere:
 - i. la misura in cui è stato applicato il classification overlay (per esempio, se è stato applicato a tutte le attività finanziarie eliminate contabilmente nell'esercizio comparativo);
 - ii. se e in che misura sono state applicate le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9 (cfr. paragrafo C28C);
- b. applicare tali paragrafi solo alle informazioni comparative per gli esercizi compresi tra la data di transizione all'IFRS 17 e la data della prima applicazione dell'IFRS 17;
- c. alla data della prima applicazione dell'IFRS 9, applicare le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9.

Per un'attività finanziaria eliminata contabilmente tra la data di transizione e la data della prima applicazione dell'IFRS 17, l'entità può applicare i paragrafi C28B-C28E (classification overlay)

al fine di presentare informazioni comparative come se il paragrafo C29 fosse stato applicato a tale attività. Tale entità deve adeguare le disposizioni dei paragrafi C28B-C28E in modo che il classification overlay sia fondato sul modo in cui l'entità prevede che l'attività finanziaria sarebbe designata applicando il paragrafo C29 alla data della prima applicazione dell'IFRS 17.

Norme e principi contabili italiani

Deroga ai criteri di valutazione dei titoli non immobilizzati, con focus per imprese assicurative



Il 19 agosto u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

L'art. 45 comma 3-octies ha introdotto, vista l'eccezionale situazione di volatilità dei mercati finanziari, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la

facoltà nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La misura potrà essere prorogata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'evoluzione della situazione di volatilità dei mercati finanziari.

Il comma 3-novies prevede che per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, sia IVASS a disciplinare modalità attuative e applicative e che si applichi la facoltà di deroga previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

Lo scorso 30 agosto IVASS ha pubblicato il Regolamento n.52/2022, in base a cui le entità che si avvalgono della facoltà in oggetto devono destinare utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione al netto del relativo onere fiscale a una riserva indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della mancata svalutazione, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Contatti

Silvia Carrara, Partner
silvia.carrara@mazars.it

Simona Giammarruto, Manager
simona.giammarruto@mazars.it

Mazars è una partnership internazionale e integrata, specializzata in revisione, contabilità, consulenza e servizi legali e fiscali*. Operando in oltre 90 paesi e territori in tutto il mondo ci affidiamo alle competenze di 44.000 professionisti – 28.000 nella partnership Integrate di Mazars e 16.000 nella Mazars North America Alliance – per assistere clienti di tutte le dimensioni ad ogni fase del loro sviluppo.

*dove permesso dalla legge nazionale

www.mazars.it

Mazars Insight è pubblicato da Mazars Italia. L'obiettivo di questa pubblicazione è quello di informare gli utilizzatori degli sviluppi in ambito contabile. Mazars Insight non può in alcun modo essere associato, in tutto o in parte, a un'opinione emessa da Mazars Italia. Nonostante l'attenzione meticolosa nella predisposizione di questa pubblicazione, Mazars Italia non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi errore o emissione contenuto in Mazars Insight. La redazione di questa edizione è stata completata il 07 ottobre 2022.

© Mazars – Settembre 2022 - Tutti i diritti riservati